



COMUNE DI SEGARIU

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SETTORE AMMINISTRATIVO

REGOLAMENTO
PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

del Comune di SEGARIU

approvato con delibera di C.C. n. 5 del 16/03/2018

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità

CAPO II SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

- Art. 4 - Il Responsabile
- Art. 5 - Gli Incaricati
- Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III ADEMPIMENTI

- Art. 8 - Avallo del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
- Art. 9 - Pubblicità
- Art. 10 - Notificazione
- Art. 11 - Informativa ai cittadini

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 12 - Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati
- Art. 13 - Posizione e uso delle telecamere
- Art. 14 - Conservazione delle immagini registrate
- Art. 15 - Registro delle annotazioni
- Art. 16 - Obbligo degli operatori

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 17 - Diritti dell'interessato

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 18 - Sicurezza dei dati
- Art. 19 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 20 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Art. 22 - Comunicazione

CAPO V
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 - Tutela

CAPO VI
MODIFICHE

Art. 24 - Modifiche regolamentari

CAPO VII
NORME FINALI

Art. 25 - Provvedimenti attuativi
Art. 26 - Norme di rinvio
Art. 27 - Pubblicità del Regolamento
Art. 28 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano del Comune di SEGARIU ed il trattamento dei dati personali nell'ambito dei principi di cui alle norme contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e nel Provvedimento Generale del Garante sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e in particolare nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**Titolare**", l'Ente Comune di SEGARIU, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**Responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**Incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per “**codice**”, il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 3 - Finalità

1. Le finalità dei suddetti impianti di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di SEGARIU , in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla L.R. n. 9 del 22/08/2007 con particolare riferimento all'art. 3, comma 2 lettera a) a detta del quale *“I comuni concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con: a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale delle zone urbane e del territorio comunale, di cui all'articolo 7”*.

Si richiamano inoltre in tal sede le prescrizioni ed i dettami di cui al presente regolamento, sottostanti alle seguenti norme in materia di sicurezza:

- Legge n°125 del 24 luglio 2008 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
- Legge 23 aprile 2009, n°38 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;
- Legge n°94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°99 del 29 aprile 2010;

In particolare, le finalità perseguite dall'Amministrazione comunale sono, in dettaglio:

- a) prevenire fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza attuata tramite la presenza di telecamere poste a sorveglianza di aree pubbliche e/o altre aree espressamente individuate;
- b) favorire la repressione di fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
- c) sorvegliare in presa diretta zone che, di volta in volta, presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o per l'incolumità dei cittadini compresi quelli che richiedono interventi di protezione civile;
- d) rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
- e) tutelare la sicurezza urbana;
- f) supportare le forze di polizia in tutte quelle attività di prevenzione e controllo utili a realizzare quanto previsto nelle disposizioni sopra richiamate.

2. Il comune, in particolare, svolge le funzioni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza finalizzato, ai sensi del D.M. 5 agosto 2008, all'incolumità pubblica, quale l'integrità fisica della popolazione,

e alla sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare, attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

A tal fine, per gli impianti di videosorveglianza, le finalità saranno orientate in particolare a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a tutelare il patrimonio.

3. Per la realizzazione di dette finalità tramite gli impianti di videosorveglianza, il comune di SEGARIU ha individuato, con riferimento all'articolo 25 del presente Regolamento, i siti ove installare le telecamere con Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 13/09/2017 mediante l'approvazione del progetto, denominato "progetto per la realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio", per l'installazione di impianti di videosorveglianza.

CAPO II SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 - Il Responsabile

1. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato, nel rispetto del Regolamento in materia di protezione dei dati personali del Comune di Segariu, nonché in ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dal Sindaco, quale titolare del trattamento, all'interno del personale facente parte del Servizio Polizia Locale;

2. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dati il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Articolo 5 - Gli Incaricati

1. Il Responsabile del trattamento designa per iscritto e in numero limitato, o comunque adeguato, tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

2. Gli Incaricati procedono al trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile del trattamento dei dati che avrà cura di individuare per iscritto l'ambito del trattamento consentito e di individuare i diversi profili di accesso, differenziando i vari livelli di accesso e predisponendo un organigramma della struttura organizzativa per la gestione del trattamento dei dati personali.

3. Gli Incaricati andranno nominati tra gli operatori che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

4. I compiti affidati agli Incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di nomina.
5. Gli Incaricati devono conformare la propria azione nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
6. Nell'ambito degli Incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti digitali.
7. Il Responsabile del trattamento, tramite verifiche periodiche, vigila sull'attività degli Incaricati in relazione alle istruzioni impartite e alla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 6 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. Le centrali di controllo attive 24 ore su 24 sono situate presso la sala operativa del Servizio di Polizia Locale. L'accesso alla sala di controllo della videosorveglianza è consentito solamente al Sindaco o suo delegato individuato all'interno del personale in servizio della Polizia Locale, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo Incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare acquisizioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli Incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. L'accesso al sistema è inoltre consentito all'operatore del comune di Segariu, nominato dal Sindaco, per la gestione e manutenzione del sistema e l'accesso alle immagini, con vigilanza in capo al Responsabile del trattamento dati.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza e di aggiornamento della centrale operativa di videosorveglianza presso la sala operativa, l'incaricato quale responsabile esterno del trattamento dati è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle vigenti disposizioni normative, ivi incluso il profilo della sicurezza. Il responsabile esterno potrà accedere ai locali ed ai supporti informatici di registrazione con le modalità individuate dal Responsabile del Trattamento dati.

7. Un ulteriore centrale di controllo potrà essere eventualmente installata, seguendo apposito iter, presso la locale Stazione dei Carabinieri competente per territorio dalla quale gli operatori in servizio abilitati potranno interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini raccolte al momento e/o consultare gli archivi digitali, per la verifica di precedenti registrazioni.

Articolo 7 - Sistemi integrati di videosorveglianza

Nell'ambito dei trattamenti di cui al precedente articolo 6 comma 7 sono individuabili, come disciplinato all'interno del Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante Privacy, le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

a) *gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento*, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) *collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo*; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, può essere attivato, con apposito iter, un *collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia*. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia - individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice Privacy. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori, quali:

1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari. Il mancato rispetto delle misure previste ai punti 1) e 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare all'Autorità Garante privacy.

Articolo 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli Incaricati come indicato negli articoli precedenti.

2. Ogni soggetto che accede ai dati ed al sistema è dotato di proprie credenziali riservate di accesso. E' stato adottato, quale ulteriore misura di sicurezza, un sistema idoneo alla registrazione di accessi logici e delle operazioni compiute per un periodo di un anno. Ogni singolo accesso ai dati viene annotato in apposito registro informatico su cui saranno annotati: identità completa della persona che accede ai dati, titolo dell'accesso, orario di ingresso ed uscita dello stesso e, in caso, di accesso all'archivio delle registrazioni. Eventuali ulteriori accessi da parte di soggetti diversi da quelli innanzi indicati dovranno essere espressamente autorizzati da parte del responsabile del trattamento con specifica indicazione dei tempi e modalità dell'accesso e ragioni del medesimo.

3. Le procedure per accesso alle immagini registrate possono essere attivate:

- a) sulla base di denunce di atti criminosi da parte di cittadini;
- b) sulla base di segnalazioni di atti criminosi pervenute agli Organi di Polizia;
- c) a seguito di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) per attività di indagine;
- e) per motivi di sicurezza urbana quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali nel rispetto delle norme che regolano la vita civile e la coesione sociale (Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008).

4. Al fine di utilizzare appieno le potenzialità del sistema di videosorveglianza gli uffici competenti di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale analizzano le denunce o le segnalazioni di atti criminosi ricevute, con l'obiettivo di verificare se gli stessi siano avvenuti in zone videocontrollate. L'accesso, la lettura e l'eventuale conservazione su supporto digitale delle immagini vengono realizzati presso il centro di controllo.

5. E' comunque vietata ogni forma di circolazione all'esterno, ed utilizzazione, delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente atto. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, i responsabili vengono abilitati, nell'atto della nomina, ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

CAPO III ADEMPIMENTI

Articolo 9 - Avallo del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

1. Il Comune di SEGARIU nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, sottopone i progetti di videosorveglianza al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per il necessario avallo, così come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70 dell'8 febbraio 2005, avente per oggetto "Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia."

Articolo 10 - Pubblicità ed informativa

1. L'installazione e l'attivazione degli impianti di videosorveglianza sono resi pubblici a cura del Responsabile del trattamento mediante i mezzi che riterrà più idonei, in particolare, attraverso:

- a. pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale;
- b. rassegne stampa;
- c. divulgazione tramite URP;
- d. sito internet;

Articolo 11 - Notificazione

1. Il Comune di SEGARIU, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in combinato disposto al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 8 aprile 2010. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Articolo 12 - Informativa ai cittadini

1. I cittadini devono essere informati dell'accesso, o di trovarsi, in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione.
2. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dall'art. 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità.
3. Nelle aree esterne si utilizza l'informativa di cui al modello semplificato di informativa minima indicato dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010.
4. Gli interessati sono informati dell'attività di videosorveglianza in corso mediante il suddetto modello semplificato collocato in modo da delimitare l'area fisica soggetta alle riprese, per mezzo di un numero adeguato di cartelli i quali: a. informano gli interessati dell'area sottoposta a videosorveglianza; b. sono collocati nei luoghi ripresi e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto delle telecamere; c. sono posizionati in modo tale da essere chiaramente visibili; d. sono integrati con immagini esplicite ai fini della comprensione dell'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso.
5. In luoghi diversi dalle aree esterne tale modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto articolo 13 con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale registrazione.

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 13 - Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale e gestiti dalla Polizia Locale.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato per fini istituzionali mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza non necessita di preventivo consenso rilasciato dagli interessati.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente regolamento.
4. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in riferimento all'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.
5. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici ed immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti.

Articolo 14 - Posizione e uso delle telecamere

1. Le telecamere di cui agli impianti di videosorveglianza sono collocate e mantenute in opera nei punti indicati nel precedente art. 3 e le nuove collocazioni saranno disposte con apposita delibera della Giunta Comunale come indicato nell'art. 24 del presente regolamento.
2. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.
3. Le telecamere sono in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su monitors collocati presso la centrale operativa della Polizia Locale, a Segariu in via Municipio n.11

4. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.
5. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.
6. Le telecamere di cui al precedente articolo 12 consentono, tecnicamente, la visione in tempo reale delle immagini registrate dalle telecamere, l'accesso e l'estrapolazione e l'eventuale trasferimento dei dati, su idoneo supporto, delle immagini registrate sul server, conservate sottoforma di dati digitali. L'apparecchiatura è settata per la registrazione prevista dalla normativa, ossia per un periodo massimo di 7 giorni. Qualora le immagini non vengano estratte entro tale periodo vengono automaticamente sovrascritte. E' esclusa l'interconnessione con altri sistemi oltre a quello di visualizzazione della centrale di controllo o con archivi dati, nonchè l'accesso ad esso da altri terminali.
7. I segnali video delle unità di ripresa saranno monitorati e raccolti presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale.
8. I sistemi non prevedono alcun backup dei dati.
9. I sistemi di videosorveglianza adottati non consentono e non prevedono di incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

Articolo 15 - Conservazione delle immagini registrate

1. Per ciò che concerne i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
 - a. i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata in 7 giorni;
 - b. eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e comunque solo per necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
 - c. la cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovraregistrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
 - d. l'accesso al sistema, nel quale sono contenuti detti dati, è previsto con diversi livelli di protezione per prevenire utilizzi non consentiti delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione: l'incaricato del trattamento si deve attenere al livello di protezione individuato nella nomina;
 - e. il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli Incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:
 - a) riscontro ad eventuale richiesta di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

- b) richiesta per l'esercizio di un diritto di cui all'art. 7, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- c) richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
- d) richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
- e) altra causale relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per le esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;
- f) per motivi di sicurezza urbana quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali nel rispetto delle norme che regolano la vita civile e la coesione (Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008).

2. le immagini estratte vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, o di coloro che siano stati autorizzati all'accesso.

Le immagini dovranno essere conservate in uno spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento.

3. Oltre al Responsabile e agli Incaricati del trattamento e alle autorità giudiziarie e di polizia, l'accesso ai dati è consentito alla ditta installatrice ed a quella incaricata della manutenzione del sistema di videosorveglianza, nei limiti strettamente necessari al compimento delle specifiche funzioni assegnate.

4. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'art. 34 del Codice e nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato B) al Codice stesso. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.

Articolo 16 - Registro delle annotazioni

1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini si istituisce apposito registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute sul sistema della videosorveglianza.

2. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal presente regolamento.

3. Nel registro dovrà restare traccia dell'evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.

4. Tale registro deve essere custodito presso la centrale operativa della Polizia Locale, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione del Garante in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente regolamento ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.

5. Ogni operazione verrà registrata automaticamente da un registro informatico. A tale fine verrà adottato un sistema idoneo alla registrazione degli accessi logici e delle operazioni compiute sulle immagini registrate per un periodo di un anno. Nel caso si tratti di accedere alle immagini registrate da una telecamera fissa posta sulla stazione con registrazione locale, un incaricato effettuerà il trasferimento dei dati dal supporto informatico digitale locale installato nel centro di gestione, ad un supporto informatico digitale di

archiviazione. Anche in questo caso l'accesso al supporto informatico locale avviene tramite credenziali di accesso individuali dell'incaricato. Tramite queste procedure è possibile, oltre al video certificato con una cifratura di verifica manomissione, trasformare in chiaro le immagini rendendole visibili sul monitor tramite applicativi standard per l'eventuale stampa a colori. Le immagini, una volta visionate, saranno riversate tramite il sistema su supporto digitale fisico come CD o DVD. Il CD o il DVD saranno consegnati all'operatore incaricato con funzioni di Polizia Giudiziaria che prenderà in custodia il materiale assumendosene le conseguenti responsabilità. I dati la cui consultazione non sia richiesta entro il predetto tempo massimo di 7 giorni di conservazione presso il Centro di Gestione, saranno sovrascritti in modo automatico.

Articolo 17 - Obbligo degli operatori

1. L'utilizzo dello zoom da parte del Responsabile e degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo dai soggetti allo scopo autorizzati, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Sezione II Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Articolo 18 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e degli Incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo

stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Articolo 19 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.

2. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata presso il comando della Polizia Locale non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.

3. E' comunque vietata ogni forma di circolazione all'esterno ed utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente atto. Quale ulteriore misura di sicurezza al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati i responsabili vengono abilitati, nell'atto di nomina, ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

Articolo 20 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 21 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Articolo 22 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV Comunicazione e diffusione dei dati

Articolo 23 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di SEGARIU a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO VI MODIFICHE

Articolo 24 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere rivisti nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza, emanate dall'autorità Garante, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

1 2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO VII NORME FINALI

Articolo 25 - Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente regolamento, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa.

2. A tal fine la Giunta Comunale, con separato atto, indicherà ogni nuova collocazione di telecamera e ogni mutamento di allocazione delle telecamere già collocate.

Articolo 26 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello in data 8 aprile 2010.

Articolo 27 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa ai Responsabili degli Uffici Comunali.

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore l'ultimo giorno di pubblicazione.